



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e d'investimento europei

Linee guida per la Commissione e gli Stati membri
su una metodologia comune per la valutazione
dei sistemi di gestione e di controllo
negli Stati membri

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

"Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità al vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'Unione in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è di offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione del programma e di incoraggiare le buone pratiche. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, nonché le decisioni della Commissione".

Indice

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	3
1. Contesto.....	4
1.1. Quadro giuridico.....	4
1.2. Scopo delle linee guida.....	4
2. Linee guida.....	5
2.1. Requisiti chiave criteri di valutazione.....	5
2.2. Tappe della valutazione.....	5
Allegato I – requisiti chiave e criteri di valutazione	10
1. Requisiti chiave in relazione all'AdG e ai suoi OI	10
Requisito chiave 1: adeguata separazione delle funzioni e procedure adeguate in seno all'autorità di gestione per segnalare e controllare l'effettiva attuazione dei compiti delegati nei casi in cui l'autorità affidi l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo	10
Requisito chiave 2: selezione appropriata delle operazioni.....	10
Requisito chiave 3: informazioni adeguate ai beneficiari	11
Requisito chiave 4: verifiche di gestione adeguate	12
Requisito chiave 5: esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo.....	13
Requisito chiave 6: sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari.....	14
Requisito chiave 7: efficace attuazione di misure antifrode proporzionate.....	14
Requisito chiave 8: procedure adeguate per la redazione della dichiarazione di gestione e il resoconto annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati	15
2. Requisiti chiave in relazione all'AdC e ai relativi OI.....	15
Requisito chiave 9: adeguata separazione delle funzioni e procedure adeguate in seno all'autorità di gestione per controllare l'effettiva attuazione dei compiti delegati nei casi in cui l'autorità affidi l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo.....	15
Requisito chiave 10: procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento	16

Requisito chiave 11: tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico.....	17
Requisito chiave 12: contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati.....	17
Requisito chiave 13: procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti.....	17
3. Requisiti chiave in relazione all'AdA.....	18
Requisito chiave 14: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti	18
Requisito chiave 15: adeguati audit di sistema.....	18
Requisito chiave 16: adeguati audit delle operazioni	19
Requisito chiave 17: adeguati audit dei conti.....	20
Requisito chiave 18: procedure adeguate per l'emanazione di un parere di audit affidabile e per la preparazione del RAC	21
Allegato II: valutazione dei requisiti chiave sulla base dei criteri di valutazione e per ciascuna autorità.....	22
Allegato III: Conclusione generale per il sistema di gestione e di controllo	29
Allegato IV: Tabella di correlazione tra i requisiti chiave e i criteri di designazione.....	30

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AdA	Autorità di audit
RAC	Relazione annuale di controllo
Organismo di audit	Organismo che svolge le attività di audit rientranti nel mandato dell'AdA, come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del RDC
AdC	Autorità di certificazione
CCI	Code Commun d'Identification (numero di riferimento di ciascun programma, attribuito dalla Commissione)
Regolamento delegato	Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹
CPR	Regolamento recante disposizioni comuni (regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) ²
Fondi SIE	L'acronimo "SIE" si riferisce a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. I presenti orientamenti si applicano a tutti i fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
CTE	Cooperazione territoriale europea
Regolamento finanziario	Regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012) ³
OI	Organismo intermedio
AdG	Autorità di gestione
SiGeCo	Sistema di gestione e controllo

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0480&from=IT>.

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>.

³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0966&from=IT>.

1. CONTESTO

1.1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento recante disposizioni comuni (di seguito il RDC)	Parte IV, titolo I – Gestione e controllo

1.2. Scopo delle linee guida

La presente nota si prefigge di fornire una guida pratica per i revisori ai fini della valutazione del funzionamento dei SiGeCo istituiti dagli Stati membri per i programmi finanziati nel quadro dei fondi SIE (ad eccezione del FEASR).

Il presente documento si basa sugli orientamenti in vigore nel periodo 2007-2013 e sulle conclusioni di un gruppo di lavoro composto da personale dei servizi di audit della DG Politica regionale e urbana, della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Affari marittimi e pesca della Commissione, al fine di creare un quadro di riferimento per:

- definire i requisiti chiave da utilizzare (cfr. il RDC e il regolamento delegato);
- definire i criteri di valutazione da utilizzare per ciascun requisito chiave;
- fornire delle linee guida che consentano di trarre conclusioni in relazione a ciascun requisito chiave e per ciascuna autorità;
- fornire delle linee guida per trarre una conclusione generale sul SiGeCo (o su una parte del sistema di gestione e controllo) di un programma o di un gruppo di programmi, tenendo conto di eventuali fattori di attenuazione o controlli ulteriori.

La nota, pertanto, si rivolge, in primo luogo, alle direzioni di audit dei suddetti servizi della Commissione e alle AdA, al fine di garantire che la valutazione della conformità dei sistemi di gestione e di controllo alle disposizioni normative fondamentali sia improntata a criteri di obiettività, coerenza e trasparenza. Le "tappe della valutazione" descritte nel presente documento orientativo illustrano la metodologia da utilizzare nello svolgimento delle attività di audit dei sistemi. Le AdA sono invitate a utilizzare il presente documento orientativo nell'ambito delle attività di audit dei sistemi eseguite presso le AdG, le AdC e gli OI, oppure per controllare l'operato di altri organismi di audit coinvolti, al fine di garantire l'armonizzazione dei risultati degli audit e di assicurare che i revisori ai diversi livelli della catena di controllo possano fare affidamento sul lavoro reciprocamente svolto.

La sezione del documento dedicata alla valutazione del funzionamento delle AdA è rivolta, in primo luogo, ai servizi di audit della Commissione, ma può essere utilizzata anche dalle AdA per valutare/controllare l'operato di altri organismi di audit coinvolti nel SiGeCo, o come strumento di autovalutazione per verificare che le proprie procedure di audit soddisfino le aspettative della Commissione.

In ogni caso anche le AdG, le AdC e i rispettivi OI sono vivamente incoraggiati a prendere in considerazione e utilizzare, all'occorrenza, il presente documento come strumento di autovalutazione.

Nell'ambito della presente nota non è possibile esaminare tutte le situazioni che potrebbero presentarsi. L'analisi della qualità di ciascun audit deve garantire che la conclusione generale

circa il sistema sia fondata e che il parere di audit proposto sia coerente con le risultanze dell'audit e sia opportunamente giustificato e documentato.

Il presente documento di orientamento è accompagnato da quattro allegati: l'allegato I illustra i requisiti chiave e i criteri di valutazione pertinenti per ciascun requisito chiave; gli allegati II e III presentano tabelle di sintesi che dovrebbero essere utilizzate dai revisori e che forniscono il quadro per la formulazione di un parere generale, per ciascun sistema, sulla conformità alle disposizioni normative principali per il periodo 2014-2020; l'allegato IV contiene una tabella di correlazione tra i criteri di designazione e i requisiti chiave.

2. LINEE GUIDA

2.1. Requisiti chiave e criteri di valutazione

I 18 requisiti chiave dei SiGeCo e i criteri di valutazione del loro funzionamento sono riportati nell'allegato I.


Essi riguardano:

1. l'AdG ed eventuali OI cui sono state delegate funzioni (8 requisiti chiave contenenti 36 criteri di valutazione);
2. l'AdC ed eventuali OI cui sono state delegate funzioni (5 requisiti chiave contenenti 18 criteri di valutazione);
3. l'AdA ed eventuali organismi di audit che svolgono attività di audit per conto dell'AdA (5 requisiti chiave contenenti 27 criteri di valutazione).

I criteri di valutazione sono descritti per ciascun requisito chiave. Il mancato rispetto di tali criteri comporta carenze nei sistemi e, dunque, un rischio di certificazione di spese irregolari alla Commissione e di un rimborso eccessivo agli Stati membri.

2.2. Fasi della valutazione

La valutazione del SiGeCo segue lo schema illustrato di seguito:



Occorre sottolineare che, in tutte le fasi del processo di valutazione, il giudizio professionale del revisore insieme ad un controllo di qualità efficace sono essenziali per garantire coerenza ai risultati dell'audit.

Al fine di ottenere un alto livello di affidabilità e di formulare un parere sul funzionamento del SiGeCo, dovranno essere effettuati audit di sistema, compresi test di conformità dei principali controlli eseguiti presso gli organismi più importanti. Tali test di conformità dovranno essere eseguiti per una serie di progetti e operazioni a livello dell'AdG, dell'AdC, dei rispettivi OI e dell'AdA.

I test di controllo a livello dell'AdC e dei relativi OI possono inoltre contribuire alla revisione dei conti (cfr. l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento delegato).

La metodologia impiegata per la selezione dei campioni ai fini dell'esecuzione dei test di controllo (quali campionamento qualitativo o selezione discrezionale) dovrà essere stabilita dall'AdA (nel caso degli Stati membri) o dalla Commissione. Laddove un gran numero di organismi intermedi operano nel quadro dello stesso programma operativo, un campione adeguato di questi ultimi può essere selezionato e sottoposto ai test di controllo. Il campione degli OI dovrebbe essere selezionato sulla base di un'adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto di elementi quali il profilo di rischio delle operazioni sotto la supervisione dell'OI, il volume dei fondi, la complessità e/o la novità delle operazioni, le modifiche della struttura organizzativa, le competenze del personale ecc. Ad ogni modo, in conformità agli standard di audit, il revisore definisce, nella sua relazione di audit, l'ambito dell'audit, specificando se la sua conclusione si riferisce alla totalità del sistema o ad una parte di esso.

La metodologia impiegata per determinare le dimensioni del campione sottoposto ai test di controllo dovrà essere conforme agli standard di audit internazionalmente riconosciuti (INTOSAI, IFAC o IIA).

I risultati di tali test combinati ad altri elementi qualitativi e alle procedure di audit formeranno la base della valutazione.

I revisori dovranno quindi, per ciascuna tappa (ovvero innanzitutto per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito chiave, per ciascuna autorità e infine per la conclusione generale sul SiGeCo), trarre le proprie conclusioni in base alle seguenti categorie:

- Categoria 1. **Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.** Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/ delle autorità / del sistema.
- Categoria 2. **Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti.** Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali/ delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a audit dovrà attuare.
- Categoria 3. **Funziona parzialmente; sono necessari dei miglioramenti sostanziali.** Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/ delle autorità / del sistema è significativo.
- Categoria 4. **In generale non funziona.** Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/ delle autorità / del sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali / le autorità / il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non funzionano affatto.

Gli allegati II e III intendono facilitare tale processo di valutazione per ciascuna tappa.

2.2.1 Criteri di valutazione

La prima fase consiste nel valutare i criteri di valutazione per ciascun requisito chiave, stabilendo quale delle quattro categorie di cui sopra corrisponda meglio a ciascun criterio di valutazione per il programma sottoposto a audit.

Per garantire una valutazione trasparente e obiettiva di ciascun criterio, si raccomanda di utilizzare l'allegato II.

È importante sottolineare che, nel classificare ciascun criterio di valutazione, i revisori dovranno applicare il loro giudizio professionale tenendo conto di ogni altro elemento

probatorio a disposizione, che dovrà essere parimenti analizzato. Tali prove potranno includere tutti gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'attività di audit, comprese le informazioni raccolte analizzando le descrizioni dei sistemi, il parere e la relazione di audit che sono alla base delle designazioni, i manuali delle procedure, il funzionamento del SiGeCo, le indagini o le interviste condotte presso gli organismi coinvolti nel SiGeCo.

2.2.2 Conclusione per requisito chiave

La seconda fase consiste nel trarre una conclusione per requisito chiave sulla base dei criteri di valutazione precedentemente valutati nell'ambito della prima tappa. In linea di principio, quando si valutano i requisiti principali, l'impatto generale sul livello di affidabilità rappresenta un fattore decisivo. In tale contesto, è necessario chiedersi:

- Qual è l'impatto del mancato rispetto o del rispetto parziale di uno specifico criterio di valutazione o requisito chiave sul rilevamento di errori o irregolarità e sul sistema di gestione e controllo?
- Il mancato rispetto del criterio di valutazione o del requisito chiave aumenta la probabilità che eventuali spese illegittime o irregolari non vengano prevenute, rilevate e/o adeguatamente rettificate?

Gli orientamenti forniti di seguito illustrano degli esempi di risultati possibili per questa fase (dopo la combinazione dei test di controllo con altri elementi qualitativi):

- se uno o più criteri di valutazione rientrano nella categoria 3 o nella categoria 4, il revisore può ragionevolmente concludere che il requisito chiave non potrà essere classificato nella categoria 1 e, con tutta probabilità, nemmeno nella categoria 2;
- laddove la maggioranza dei criteri di valutazione appartiene alla stessa categoria, il revisore può ragionevolmente concludere che tale circostanza rappresenta un motivo valido per classificare anche il requisito fondamentale nella stessa categoria;
- in generale, un requisito fondamentale non può essere classificato in una categoria superiore a quella assegnata al criterio che ha ottenuto la valutazione peggiore, con la possibile eccezione dei seguenti criteri di valutazione:

Autorità di gestione

2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate. Le candidature sono registrate all'atto della ricezione, la prova del recapito è consegnata a ciascun candidato e sono conservati i documenti relativi allo stato di ciascuna candidatura.

2.5 Le decisioni di accoglimento o di rigetto delle domande e dei progetti dovranno essere assunte da una persona o da un organismo appropriato, i risultati dovranno essere comunicati per iscritto esponendo chiaramente i motivi per i quali la domanda è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.

5.3 Sono in atto procedure volte a garantire che tutti i documenti necessari per assicurare una pista di controllo adeguata siano conservati secondo le prescrizioni dell'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.

Autorità di certificazione

11.3 Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG o dall'OI.

13.5 Procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva alla Commissione della documentazione relativa all'esecuzione del bilancio dell'UE, conformemente all'articolo 59,

paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario.

Autorità di audit

18.5 Il RAC relativo all'esercizio contabile e il parere di audit dovranno riguardare tutti gli Stati membri interessati dai programmi finanziati nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE).

Per trarre le loro conclusioni, i revisori eserciteranno il proprio giudizio professionale, ricorrendo anche ad eventuali fattori attenuanti. Sarà necessario fornire e catalogare nel fascicolo dell'audit opportuni elementi probatori raccolti in relazione all'attività di audit.

2.2.3 Conclusione per autorità

La terza fase consiste nel trarre una conclusione per autorità, a partire dai risultati della classificazione di ciascun requisito chiave nel quadro della fase 2. Si dovranno utilizzare gli allegati II e III. L'allegato II struttura la valutazione per requisito chiave al fine di trarre una conclusione per autorità, mentre l'allegato III, che corrisponde alla "tabella di correlazione", collega la conclusione per autorità alla conclusione generale relativa al sistema (collegamento con la fase 4).

E' impossibile prevedere tutte le combinazioni di valutazione dei requisiti chiave per autorità che potrebbero presentarsi. Ad ogni modo, possono essere forniti i seguenti orientamenti:

1. ciascuno dei requisiti chiave deve essere valutato indipendentemente dagli altri requisiti chiave all'interno della stessa autorità. Ciò significa che una carenza riscontrata in uno dei requisiti chiave in un'autorità non può essere compensata da un altro requisito che funziona bene in seno alla stessa autorità. I controlli compensativi sono presi in considerazione soltanto a livello della valutazione generale del sistema (fase 4).
2. Alcuni requisiti chiave sono essenziali per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese e il corretto funzionamento dell'autorità interessata. I criteri per determinare le carenze gravi come definite all'articolo 2, paragrafo 39, del RDC sono descritti all'articolo 30 del regolamento delegato e riguardano:
 - AdG: requisiti chiave 2 (selezione delle operazioni), 4 (verifiche di gestione) e 5 (pista di controllo dei documenti relativi alla spesa e agli audit).
 - AdC: requisito chiave 13 (compilazione e certificazione dei conti annuali).
 - AdA: requisiti chiave 15 (audit di sistema), 16 (audit delle operazioni) e 18 (parere di audit affidabile e preparazione del RAC).
3. La classificazione nella categoria 1 o 2 dei sette requisiti chiave di cui al suddetto punto 2 inciderebbe positivamente sulla conclusione generale.
4. Qualora uno dei requisiti chiave di cui al suddetto punto 2 ovvero due o più degli altri requisiti chiave relativi a un'autorità siano classificati nelle categorie 3 o 4, l'autorità in questione non potrà essere complessivamente valutata come rientrante in una categoria superiore alla 3 o alla 4. In altri termini, la carenza riscontrata in un requisito chiave non può essere compensata dal fatto che gli altri requisiti chiave meno essenziali abbiano ottenuto una valutazione migliore.
5. Qualora talune funzioni siano state delegate agli OI, sarà necessaria un'ulteriore suddivisione degli allegati II e III e saranno applicati gli stessi criteri utilizzati nel caso dell'AdG/AdC, al fine di trarre una conclusione per OI e, sulla base di quest'ultima, formulare una conclusione generale per l'AdG o l'AdC.

I revisori dovrebbero esercitare il loro giudizio professionale al fine di trarre la conclusione adeguata per ciascuna autorità, esaminando la conclusione generale nella tabella fornita

nell'allegato III della presente nota.

2.2.4 Conclusione generale

Nella fase finale, i revisori collegano la conclusione per autorità alla conclusione generale sul SiGeCo del programma, individuando eventuali fattori attenuanti e controlli compensativi che potrebbero esistere in seno ad un'autorità e che riducono concretamente il rischio nel SiGeCo complessivo.

Ad esempio qualora il revisore giunga alla conclusione che le verifiche effettuate dall'AdC siano incomplete o non abbastanza efficaci, ma che le verifiche di gestione in seno all'AdG (o, in caso di delega, in seno all'OI) siano efficaci e di buona qualità, è possibile che tale fattore riduca il rischio di certificazione e trasmissione di spese irregolari alla Commissione. Si ricorda che il requisito fondamentale 4 (verifiche di gestione) rimane la prima e più importante linea di difesa del SiGeCo contro le irregolarità. La valutazione del corretto funzionamento di questo requisito chiave è dunque cruciale per valutare il rischio di rimborso di spese irregolari da parte della Commissione. È importante sottolineare che è necessario ottenere prove del corretto funzionamento di questi elementi prima che sia possibile tenerne conto come fattori di attenuazione o controlli compensativi. Un altro esempio di fattore di attenuazione, prima della formulazione del parere di audit, potrebbe essere costituito da un piano d'azione che, una volta attuato, abbia migliorato efficacemente il sistema di gestione e controllo (per evitare irregolarità analoghe in futuro) e corretto le chiave irregolarità che non erano state precedentemente rilevate tramite i controlli a campione o le verifiche di gestione (rettifiche finanziarie di spese precedentemente dichiarate).

Il revisore stabilisce il livello di rischio residuale ammesso per la regolarità delle operazioni e formula infine una conclusione generale, per sistema, sulla conformità del sistema ai requisiti normativi principali. Si dovrà utilizzare l'allegato III.

1. Per la valutazione complessiva dei sistemi si utilizzano le stesse categorie applicabili ai singoli requisiti chiave e alle singole autorità, al fine di garantire la coerenza dei risultati in tutte le fasi della procedura.
2. Prima di stabilire il livello di rischio residuo ammesso per la regolarità, il revisore deve tenere conto dell'esistenza di fattori di attenuazione, come descritto sopra.

La conclusione generale per SiGeCo costituisce la base per determinare i livelli di affidabilità e i livelli di certezza per gli audit delle operazioni. Nel preparare il RAC, combinando le sue conclusioni sul SiGeCo con i risultati degli audit relativi alle operazioni e ai conti, il revisore può così formulare un parere di audit per il programma e, all'occorrenza, raccomandare le azioni da attuare.

Inoltre questa attività di audit dovrà servire allo Stato membro per attuare le disposizioni dell'articolo 124, paragrafo 5, del RDC relative all'obbligo di sorvegliare il rispetto dei criteri di designazione. Per facilitare tale compito, l'allegato IV presenta una tabella di correlazione tra i criteri di designazione e i relativi requisiti principali.

ALLEGATO I – REQUISITI CHIAVE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il presente allegato individua gli elementi chiave del SiGeCo e i criteri di valutazione tenendo in considerazione i requisiti minimi del quadro giuridico applicabile per il periodo di programmazione 2014-2020. Gli elementi chiave, strutturati per autorità principale, sono requisiti essenziali che sono stati elaborati per garantire la legittimità e la regolarità delle spese e la realtà delle operazioni incluse nei programmi finanziati dai fondi SIE (ad eccezione del FEASR) in conformità al RDC.

1. Requisiti chiave in relazione all'AdG e ai suoi OI

Requisito chiave 1: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio laddove l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo

(articolo 72, lettere a), b), e) e h), articolo 122, paragrafo 2, articolo 123, paragrafi 1 e 6, articolo 125, paragrafo 1, del RDC)

Criteri di valutazione:

1.1 Chiara definizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo di posti, qualifiche ed esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che stabilisca chiaramente i compiti delegati dall'AdG all'organismo o agli organismi intermedi.

1.2 Sono presenti, ai vari livelli di dirigenza e per le diverse funzioni in seno all'AdG e agli OI, il personale necessario e la dovuta competenza, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.

1.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno alla stessa AdG, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdG e altri organismi coinvolti nel SiGeCo (l'AdC o i relativi OI, l'AdA o altri organismi di audit).

1.4 Esistono procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le chiave attività svolte in seno all'AdG e agli OI, comprese procedure di controllo per le irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati.

1.5 Sono in atto adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).

1.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste una struttura di riferimento volta ad assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e di cambiamenti delle strutture di gestione e di controllo.

Requisito chiave 2: selezione appropriata delle operazioni

(articolo 72, lettera c), articolo 125, paragrafo 3, del RDC)

Criteri di valutazione:

2.1 L'AdG ha elaborato procedure e criteri di selezione adeguati, da sottoporre all'approvazione del comitato di sorveglianza, che:

- a. garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della rilevante priorità;
- b. sono non discriminatori e trasparenti;
- c. tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi di sviluppo sostenibile, di cui agli articoli 7 e 8 del RDC.

2.2 Gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati⁴.

Gli inviti a presentare le candidature sono pubblicizzati in modo tale da rivolgersi a tutti i potenziali beneficiari e contengono una descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata nonché dei diritti e degli obblighi dei beneficiari.

2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate.

Le candidature dovranno essere registrate all'atto della ricezione, deve essere inviata una conferma di ricezione a ciascun candidato e dovranno essere conservati i documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna candidatura.

2.4 Le candidature o i progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili.

La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri e i punteggi utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'invito.

Nel valutare le domande o i progetti, l'AdG si accerta che gli esaminatori dispongano della necessaria competenza e indipendenza.

L'AdG dovrà, inoltre, verificare specificamente che:

- a. l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione;
- b. il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni necessarie per l'erogazione del sostegno;
- c. ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- d. le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma.

Tutte le fasi di questa valutazione dovranno essere opportunamente documentate.

2.5 Le decisioni di accoglimento o di rifiuto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente autorizzato in seno all'organismo responsabile designato, i risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), esponendo chiaramente i motivi per i quali la candidatura è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.

Requisito chiave 3: informazioni adeguate ai beneficiari

(articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del RDC).

Criteri di valutazione:

⁴ Non applicabile nel caso di assegnazione diretta di fondi dell'UE a determinati progetti nazionali, regionali o locali.

3.1 Adeguata comunicazione ai beneficiari dei loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme di ammissibilità nazionali stabilite per il programma, le norme dell'Unione europea applicabili in materia di ammissibilità, le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti la contabilità separata o codici contabili adeguati, le informazioni da conservare e comunicare. Anche gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dovranno essere esplicitati e comunicati con chiarezza.

3.2 Esistenza di norme nazionali chiare e non ambigue in materia di ammissibilità definite per il programma.

3.3 Esistenza di una strategia atta a garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevano orientamenti di livello adeguato (volantini, opuscoli, seminari, workshop, siti web, ecc.).

Requisito chiave 4: verifiche di gestione adeguate

(articolo 72, lettere c) e (h), articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafi 5 e 6, dell'RDC)

Criteria di valutazione:

4.1 Le verifiche di gestione comprendono:

- a. verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari. Tutte le richieste di rimborso presentate dai beneficiari dovranno essere sottoposte a verifiche amministrative da parte dell'AdG o dei relativi OI prima della certificazione; la verifica deve comprendere un esame sia della richiesta sia della pertinente documentazione giustificativa allegata. La gamma e il tipo di documenti giustificativi da richiedere ai beneficiari ai fini della verifica dipendono da una valutazione dei rischi di ciascun tipo di fascicolo o di beneficiario;
- b. verifiche in loco delle operazioni da parte dell'AdG e dei relativi OI; tali verifiche dovranno essere eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso di misure relative alla formazione).

4.2 Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. La frequenza e la portata delle verifiche in loco dovranno essere proporzionali all'ammontare del contributo pubblico per un'operazione e al livello di rischio individuato dall'AdG o dai suoi OI attraverso le rispettive verifiche amministrative e dall'AdA attraverso i suoi audit per il SiGeCo nel suo complesso. I registri dovranno descrivere il metodo di campionamento utilizzato, identificare le operazioni selezionate e fornire una sintesi delle conclusioni delle verifiche e delle irregolarità rilevate.

4.3 Dovranno essere predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. Ciò significa che le liste di controllo dovranno almeno contemplare le verifiche concernenti:

- a. la correttezza della domanda di rimborso;
- b. il periodo di ammissibilità;
- c. la conformità al progetto approvato;
- d. la conformità al tasso di finanziamento approvato (laddove applicabile);
- e. la conformità alle pertinenti norme in materia di ammissibilità e alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;

- f. la concretezza del progetto, compresi i progressi nella realizzazione materiale del prodotto o servizio e la conformità ai termini e alle condizioni della convenzione di sovvenzione e agli indicatori di produzione e di risultato;
- g. la spesa dichiarata nonché l'esistenza e la conformità della pista di controllo in relazione ad una serie di voci di spesa;
- h. il sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni relative a un'operazione nel caso di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Tale sistema di contabilità separata o i codici contabili adeguati consentono di verificare (1) la corretta ripartizione delle spese che si riferiscono solo in parte all'operazione cofinanziata e (2) determinati tipi di spesa che sono considerati ammissibili soltanto entro determinati limiti o proporzionalmente ad altri costi.

4.4 Sarà necessario conservare i documenti comprovanti:

- a. le verifiche amministrative e le verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti;
- b. il seguito dato alle risultanze delle verifiche.

Tali dati costituiscono la documentazione giustificativa e le informazioni di supporto per la sintesi annuale che sarà preparata dall'AdG.

4.5 Esistenza di procedure approvate dall'AdG per garantire che l'AdC riceva tutte le informazioni necessarie circa le verifiche svolte ai fini della certificazione.

Le verifiche di gestione dovranno essere concluse nei tempi prescritti per la certificazione della spesa nell'ambito di conti di un dato esercizio contabile.

Requisito chiave 5: esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo

(articolo 72, lettera g), articolo 122, paragrafo 3, articolo 140, articolo 125, paragrafo 4, lettera d), articolo 125, paragrafo 8, del RDC)

Criteri di valutazione:

5.1 I documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi delle operazioni sono conservati al livello di dirigenza adeguato (ad esempio il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, i progressi compiuti rispetto alle realizzazioni e ai risultati e le relazioni di controllo, i documenti riguardanti la domanda, l'esame, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e le procedure di gara e di aggiudicazione nonché le relazioni sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati) e forniscono le informazioni precisate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato. Il sistema contabile consente l'identificazione sia dei beneficiari sia degli altri organismi coinvolti e la giustificazione del pagamento.

5.2 L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.

5.3 Sono in atto procedure volte a garantire che tutti i documenti necessari per assicurare una pista di controllo adeguata siano conservati secondo le prescrizioni dell'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.

Requisito chiave 6: sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari

(articolo 72, lettera d), articolo 112, paragrafo 3, articolo 122, paragrafo 3, articolo 125, paragrafo 2, lettere a), d) e e), articolo 125, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 8, articolo 140 del RDC)

Criteri di valutazione:

6.1 Esistenza di un sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione di cui all'allegato III del regolamento delegato, compresi dati relativi a indicatori e target intermedi e dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del RDC.

Per le operazioni sostenute dal FSE, dovranno essere compresi i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione in base al sesso dei dati sugli indicatori.

6.2 Sono in atto adeguate procedure per consentire l'aggregazione dei dati laddove necessaria ai fini della valutazione, degli audit nonché per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, delle sintesi annuali, della relazione di attuazione annuale e della relazione di attuazione finale, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.

6.3 Sono in atto procedure adeguate per garantire:

- a. la sicurezza e la gestione di questo sistema informatizzato, l'integrità dei dati tenuto conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei dati e dei documenti, a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 8, e dell'articolo 140 del RDC, e
- b. la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Requisito chiave 7: efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

(articolo 72, lettera h, articolo 122, paragrafo 2, articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del RDC

Criteri di valutazione:

7.1 Prima di avviare l'attuazione dei programmi, l'AdG svolge un'analisi dei rischi di frode valutando la probabilità e l'impatto dei rischi di frode relativi ai processi chiave dell'attuazione dei programmi. La valutazione dei rischi di frode dovrebbe, idealmente, essere condotta ogni anno, oppure ogni due anni, in base ai livelli di rischio. I risultati della valutazione dovranno essere approvati dai dirigenti dell'AdG.

7.2 Le misure antifrode sono strutturate attorno ai quattro elementi chiave del ciclo antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione.

7.3 Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, mirate alle situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio di frode residuo ad un livello accettabile (ad esempio dichiarazione di principi, codice di condotta, linea adottata nelle comunicazioni dall'alto, attribuzione dei compiti, azioni formative e di sensibilizzazione, analisi dei dati e costante consapevolezza dei segnali di allarme e degli indicatori di frode).

7.4 Esistono adeguate misure di rilevamento dei punti critici ("cartellini rossi") che sono attuate in maniera efficace.

7.5 Sono in atto misure adeguate che assicurano, per il caso in cui venga individuato un caso di sospetta frode, dei meccanismi chiari sia per il reporting di casi sospetti di frode e sia di

carenze nei controlli, in modo tale da garantire un sufficiente coordinamento con l'AdA, le autorità investigative competenti dello Stato membro, la Commissione e l'OLAF.

7.6 Sono in atto processi adeguati per dare seguito a eventuali casi sospetti di frode e ai relativi recuperi dei fondi dell'UE che sono stati spesi in maniera fraudolenta.

7.7 Sono in atto procedure di follow-up che consentono di esaminare eventuali processi, procedure o controlli connessi alla frode potenziale o effettiva e di utilizzare i dati così ottenuti ai fini del successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.

Requisito chiave 8: procedure appropriate per la stesura della dichiarazione di gestione e il resoconto annuale dei rapporti finali di audit e dei controlli effettuati

(articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del RDC).

Criteri di valutazione:

8.1 Per la preparazione del resoconto annuale, sono in atto procedure adeguate per:

- a. riesaminare opportunamente e dare seguito ai risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti ciascun programma, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG o eseguite per conto di quest'ultima dagli OI, le attività di audit svolte o eseguite sotto la supervisione dell'AdA e gli audit dell'UE;
- b. analizzare la natura e la portata degli errori e delle debolezze individuate nei sistemi e garantire che sia dato seguito a tali carenze (azioni correttive intraprese o programmate);
- c. attuazione di azioni preventive e correttive qualora siano individuati errori sistemici.

8.2 La dichiarazione di gestione dovrà essere basata sulla sintesi annuale e dovrà essere elaborata secondo il modello stabilito nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione.

8.3 L'attività di preparazione del resoconto annuale e della dichiarazione di gestione dovrà essere opportunamente documentata.

8.4 Il resoconto annuale e la dichiarazione di gestione nonché le informazioni di supporto e i documenti giustificativi sono messi a disposizione dell'AdA in tempo utile per consentirle di svolgere la sua valutazione. A tal fine è stabilito un adeguato calendario interno.

2. Requisiti chiave in relazione all'AdC e ai relativi OI

Requisito chiave 9: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione delle attività a un altro organismo

(articolo 72, lettere a), b) e e), articolo 123, paragrafi 2 e 6, articolo 126 del RDC)

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione sono esposti di seguito.

9.1. Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdC agli OI.

9.2. Adeguato numero di risorse competenti impiegate ai vari livelli e per le diverse funzioni in seno all'AdC, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.

9.3. Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno all'AdC, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdC e altre autorità coinvolte nel SiGeCo (l'AdG e i relativi OI, l'AdA e altri organismi di audit).

9.4. Procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le chiave attività svolte in seno all'AdC e agli OI, comprese procedure di rilevamento e monitoraggio delle irregolarità (irregolarità segnalate dagli OI o rilevate dall'AdC) e per il recupero di importi pagati indebitamente.

9.5 Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e controllare efficacemente l'esecuzione dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, analisi periodica dei risultati comunicati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).

9.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e/o di cambiamenti nelle strutture di gestione e controllo.

Requisito chiave 10: procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento

(articolo 126, lettere a), e) e f) del RDC)

Criteri di valutazione:

10.1. Procedure adeguate, ove opportuno, per garantire che l'AdC riceva e prenda in considerazione informazioni adeguate trasmesse dall'AdG e/o dai relativi OI in merito alle verifiche di gestione di primo livello effettuate, nonché i risultati delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione.

- a. Una descrizione chiara delle informazioni specifiche necessarie per il processo di certificazione trasmesse dall'AdG e dall'AdA dovrà riflettersi nella procedura concordata, al fine di garantire la ricezione regolare e tempestiva di informazioni pertinenti.
- b. Garantire, ai fini della certificazione, di avere ricevuto tutti i documenti giustificativi necessari, comprese informazioni pertinenti aggiornate in merito ai risultati delle verifiche di gestione di primo livello svolte dall'AdG e dai relativi OI e le relazioni di audit presentate dall'AdA o da organismi dell'Unione.
- c. Garantire un esame sistematico, tempestivo e documentato delle relazioni presentate dall'AdG e dai relativi OI in merito allo stato di attuazione, compreso un esame dei risultati delle verifiche di gestione di primo livello prima della preparazione della dichiarazione di spesa da trasmettere alla Commissione.
- d. Garantire l'esame sistematico, tempestivo e documentato di tutte le relazioni di audit pertinenti ricevute e tenere conto dei risultati delle attività di audit prima della preparazione della dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione.
- e. Garantire che i risultati dell'esame dei controlli di primo livello e delle relazioni di audit siano presi in debita considerazione per stabilire se vi siano elementi sufficienti per certificare la legittimità e la regolarità delle spese certificate.

10.2. Le procedure scritte dovranno comprendere controlli dettagliati, una chiara definizione delle responsabilità e del flusso di lavoro in relazione all'intero processo di certificazione, incluse adeguate procedure di convalida che rispettino il principio del doppio controllo e la supervisione, da parte dell'AdC, del contributo fornito dai relativi OI al processo di certificazione.

Requisito chiave 11: messa in atto di un'adeguata contabilità informatizzata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico

(articolo 126, lettere d) e g), del RDC)

Criteri di valutazione:

11.1. È messa in atto un'adeguata contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione.

11.2. Sono in atto procedure adeguate per mantenere una contabilità informatizzata completa e accurata delle spese presentate ai fini della certificazione dall'AdG, compreso il corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.

11.3. Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG e dagli OI.

Requisito chiave 12: contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati

(articolo 72, lettera h), articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del RDC)

Criteri di valutazione:

12.1. Sono in atto procedure adeguate ed efficaci per conservare documenti completi e accurati che comprovino gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e i recuperi effettuati a norma dell'articolo 72, lettera h), e dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del RDC, e che dimostrino che gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono agli importi iscritti nei sistemi contabili.

12.2 Sono mantenute adeguate registrazioni contabili per comprovare che le spese sono state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettono nei conti del periodo contabile in questione.

Requisito chiave 13: procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti

(articolo 72, lettera h), articolo 126, lettere b), c) e h), articolo 137 del RDC e articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario)⁵

Criteri di valutazione:

13.1. Sono in atto adeguate procedure per la redazione e la certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei bilanci e per assicurare che le spese in essi iscritte siano conformi al diritto applicabile e siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma.

13.2. Esistono procedure adeguate per garantire che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nell'esercizio contabile previa rettifica di eventuali errori materiali e detrazione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso gli audit e le verifiche di gestione e ritirati o recuperati nell'esercizio contabile in questione, e previa sospensione temporanea di qualsiasi spesa di cui si stia valutando l'ammissibilità al momento della preparazione dei bilanci.

13.3. Esistono procedure adeguate per garantire che gli importi recuperati, da recuperare,

⁵ Se del caso, sarà necessario tenere conto anche degli orientamenti per la preparazione dei bilanci.

ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e non recuperabili si riflettano correttamente nei conti. La procedura dovrebbe garantire la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti prima della chiusura del programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

13.4. I conti sono messi, in tempo utile, a disposizione dell'AdG a titolo informativo e dell'AdA ai fini della sua valutazione. A tal fine vengono stabilite adeguate scadenze.

13.5 Esistono procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva dei conti alla Commissione, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3. Requisiti chiave in relazione all'AdA

Requisito chiave 14: adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga attività di audit, in conformità alla strategia di audit del programma, disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti

(articolo 72, lettere a), b) e e), articolo 123, paragrafi 4 e 5, del RDC)

Criteria di valutazione:

14.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni conformemente alla strategia di audit (organigramma, risorse previste, qualifiche ed esperienza richieste, requisiti in materia di formazione ecc.), compresa l'esistenza di un accordo formale che definisca con chiarezza eventuali compiti svolti da altri organismi di audit sotto la supervisione dell'AdA.

14.2 Presenza del personale necessario, dotato delle competenze richieste per garantire il rispetto di tutte le norme, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.

14.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni tra l'AdA (e altri eventuali organismi di audit) e altri organismi coinvolti nel SiGeCo (l'AdG, l'AdC e i rispettivi OI) e al principio dell'indipendenza dell'AdA e degli altri organismi di audit, enunciati rispettivamente all'articolo 72, lettere a) e b), e all'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del RDC (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione relativi alla procedura di designazione e alla strategia di audit).

14.4 Procedure e manuali completi e adeguati basati su standard di audit internazionalmente riconosciuti, compresi un esame interno della qualità e, se del caso, procedure atte a monitorare e sorvegliare l'efficacia nell'esecuzione dei compiti delegati a un altro organismo o ad altri organismi di audit sulla base di adeguati meccanismi di reporting.

Requisito chiave 15: adeguati audit di sistema

(articolo 72, lettera f), articolo 127, paragrafo 1, del RDC)

Criteria di valutazione:

15.1 Gli audit di sistema sono svolti in conformità all'ultima versione aggiornata della strategia di audit e si basano su una metodologia di audit descritta con chiarezza che comprende un'appropriata analisi dei rischi e tiene conto dei principi di audit internazionalmente riconosciuti.

15.2 L'ambito dell'audit si concentra sui requisiti chiave dei sistemi di gestione e controllo degli organismi rilevanti (AdG, AdC e OI). L'attività di audit, tra l'altro, è volta a verificare

che le autorità interessate garantiscano adeguatamente la conformità alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione, nonché l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori di produzione e di risultato e ai progressi del programma nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

15.3 Tutte le fasi degli audit di sistema sono adeguatamente documentate. Esistono liste di controllo complete e adeguate che riguardano le verifiche svolte su tutti i requisiti chiave dei sistemi di gestione e controllo.

15.4 Esistono procedure efficaci per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive scaturenti dalle relazioni di audit.

15.5 Sono presenti elementi probatori sufficienti per poter verificare il grado di affidabilità ottenuto dagli audit di sistema.

Requisito chiave 16: adeguati audit delle operazioni

(articolo 72, lettera f, articolo 127 del RDC, articoli 27 e 28 del regolamento delegato)

Criteria di valutazione:

16.1 Esiste una descrizione della metodologia approvata per la selezione delle operazioni, che comprende il metodo di campionamento, l'unità di campionamento, i parametri di campionamento, i risultati e il livello di confidenza ottenuto dagli audit di sistema (oppure, ad uno stadio iniziale, dall'attività inerente al processo di designazione), compresa la soglia di rilevanza programmata, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del RDC e all'articolo 28 del regolamento delegato (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione in materia di campionamento).

16.2 Gli audit delle operazioni tengono conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti e sono svolti in conformità alla strategia di audit.

16.3 Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando quantomeno gli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato, ovvero che:

a) l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non sia stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;

b) le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del regolamento delegato;

c) per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del RDC, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 (FSE), i prodotti e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente ottenuti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi ai prodotti e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del regolamento delegato;

d) il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del RDC.

16.4 Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica in loco della realizzazione materiale dell'operazione.

16.5. Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.

16.6 In particolare tutte le fasi degli audit delle operazioni dovranno essere correttamente documentate in documenti di lavoro (comprese liste di controllo) che comprovino la specifica attività di audit svolta, le relazioni di audit presentate e le conclusioni tratte da tale attività.

16.7. A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato, qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.

16.8 Esistono procedure efficaci per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive scaturenti dagli audit relativi alle operazioni.

Requisito chiave 17: adeguati audit dei conti

(articolo 127, paragrafo 7, del RDC, articolo 29 del regolamento delegato, articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario)

Criteri di valutazione:

17.1 Gli audit dei conti sono svolti dall'AdA in conformità all'articolo 29 del regolamento delegato (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione in materia di audit dei conti) ed alla strategia di audit del programma, e mirano a valutare i requisiti chiave relativi all'AdC.

17.2 Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'AdA verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del RDC siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'AdC è tenuta a presentarle, l'AdA verifica, che:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del RDC corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il rilevante periodo contabile e, in caso di differenze, che siano state fornite nei conti adeguate spiegazioni circa gli importi di riconciliazione;
- b) gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del RDC e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'AdC e siano basati su decisioni dell'AdG o dell'AdC responsabile;
- c) le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;
- d) i contributi del programma erogati agli strumenti di ingegneria finanziaria e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano confermati dalle informazioni disponibili presso l'AdG e l'AdC.

Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su un campione.

17.3 Gli audit relativi ai conti si basano sugli standard di audit internazionalmente riconosciuti. In particolare tutte le fasi degli audit dei conti dovranno essere opportunamente

documentate in documenti di lavoro (comprese liste di controllo) che dimostrino la specifica attività di audit svolta (nel corso degli audit relativi ai sistemi e alle operazioni e degli ulteriori controlli finali sui conti presentati dalla AdC all'AdA), le relazioni di audit presentate e le conclusioni tratte da tali attività.

17.4 Esistono procedure di audit efficaci, a livello dell'AdA, per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive scaturenti dagli audit dei conti, incluse le rettifiche finanziarie apportate ai conti (nell'ambito del seguito dato ai risultati degli audit relativi alle operazioni).

Requisito chiave 18: procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione del RAC

(articolo 127, paragrafo 5, del RDC, articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario)

Criteria di valutazione:

18.1 L'AdA attua procedure volte a garantire che il RAC e il parere di audit siano affidabili, riflettano le conclusioni tratte dagli audit di sistema, delle operazioni e dei conti e ricalchino i modelli stabiliti nel regolamento di esecuzione della Commissione (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione relativi alla RAC e al parere di audit).

18.2 L'AdA attua procedure volte a garantire che il RAC e il parere di audit siano presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

18.3 Tutti gli errori rilevati sono opportunamente segnalati ed analizzati ai fini della determinazione del tasso di errore e ai fini del parere di audit.

18.4 Ove il tasso di errore previsto totale superi la soglia di rilevanza, l'AdA ne analizza l'impatto e formula raccomandazioni per garantire l'adozione di misure correttive al fine di ottenere un tasso di errore residuo totale accettabile.

18.5 Il RAC e il parere di audit dovranno riguardare tutti gli Stati membri interessati dai programmi finanziati nell'ambito dell'obiettivo della CTE.

ALLEGATO II: VALUTAZIONE DEI REQUISITI FONDAMENTALI IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E PER AUTORITÀ

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	Autorità di gestione/organismo intermedio	
Articolo 72, lettere a), b), e) e h), articolo 122, paragrafo 2, articolo 123, paragrafi 1 e 6, articolo 125, paragrafo 1, del RDC	RC 1) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati per il monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo	
Criteri di valutazione	1.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdG agli OI.	
	1.2 Sono presenti, ai vari livelli di dirigenza e per le diverse funzioni in seno all'AdG e agli OI, il personale necessario e la dovuta competenza, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.	
	1.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno alla stessa AdG, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdG e altri organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo (l'AdC e/o i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).	
	1.4 Esistono procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdG e agli OI, comprese procedure di monitoraggio per le irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati.	
	1.5 Sono in atto adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).	
	1.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste una struttura di riferimento volta ad assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e di cambiamenti delle strutture di gestione e di controllo.	
Articolo 72, lettera c), articolo 125, paragrafo 3, dell'RDC	RC 2) Selezione appropriata delle operazioni	
Criteri di valutazione	2.1 L'AdG ha elaborato procedure e criteri di selezione adeguati, da sottoporre all'approvazione del comitato di sorveglianza, che: a) garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; b) sono non discriminatori e trasparenti e c) tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi di sviluppo sostenibile, di cui agli articoli 7 e 8 del RDC.	
	2.2 Gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati ⁷ . Gli inviti a presentare proposte sono pubblicizzati in modo tale da rivolgersi a tutti i potenziali beneficiari e contengono una descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata nonché dei diritti e degli obblighi dei beneficiari.	

⁶ Categoria 1, 2, 3, 4, come definite nella sezione 2.2. del presente documento orientativo e nella tabella 2 - allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014.

⁷ Non applicabile nel caso di assegnazione diretta di fondi dell'UE a determinati progetti nazionali, regionali o locali.

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	<p>2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate³. Le candidature devono essere registrate all'atto della ricezione, la prova del recapito è consegnata a ciascun candidato e sono conservati i documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna candidatura.</p> <p>2.4 Le candidature/i progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili. La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri/i punteggi utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'invito. Nel valutare le candidature/i progetti, l'AdG si accerta che gli esaminatori dispongano della necessaria competenza e indipendenza. [Cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>2.5 Le decisioni di accoglimento o di rigetto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente autorizzato in seno all'organismo responsabile designato, i risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), con una chiara indicazione dei motivi per i quali la domanda è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.</p>	
<p>Articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del RDC</p>	<p>RC 3) Informazioni adeguate ai beneficiari</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>3.1 Adeguata comunicazione ai beneficiari dei loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme di ammissibilità nazionali stabilite per il programma, le norme dell'Unione applicabili in materia di ammissibilità, le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti la contabilità separata o i codici contabili adeguati, le informazioni da conservare e comunicare. Anche gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dovranno essere esplicitati e comunicati con chiarezza.</p> <p>3.2 Esistenza di norme nazionali chiare e non ambigue in materia di ammissibilità definite per il programma.</p> <p>3.3 Esistenza di una strategia atta a garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevano orientamenti di livello adeguato (volantini, opuscoli, seminari, workshop, siti web ecc.).</p>	
<p>Articolo 72, lettere c) e h), articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafi 5 e 6 del RDC</p>	<p>RC 4) Verifiche di gestione adeguate</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>4.1 Le verifiche di gestione comprendono: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari: [cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]; b) verifiche sul posto delle operazioni: le verifiche sul posto da parte dell'AdG e dei relativi OI dovranno essere eseguite quando il progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso delle misure relative alla formazione).</p> <p>4.2 Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. [Cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>4.3 Dovranno essere predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. [Cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>4.4 Sarà necessario conservare i documenti comprovanti: a) le verifiche amministrative e le verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti; b) il seguito dato alle risultanze delle verifiche. Tali registrazioni costituiscono la documentazione giustificativa e le informazioni di supporto per la sintesi annuale che sarà preparata dall'AdG.</p> <p>4.5 Esistenza di procedure approvate dall'AdG per garantire che l'AdC riceva tutte le necessarie informazioni circa le verifiche svolte ai fini della certificazione. Le verifiche di gestione dovranno essere concluse nei tempi prescritti per la certificazione della spesa nell'ambito di conti di un dato esercizio contabile.</p>	
<p>Articolo 72, lettera g), articolo 122, paragrafo 3, articolo 140, articolo 125, paragrafo 4, lettera d) e paragrafo 8 del RDC</p>	<p>RC 5) Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>5.1 I documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi delle operazioni sono conservati al livello di di dirigenza appropriato (ad esempio, il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, i progressi compiuti rispetto alle realizzazioni e ai risultati e le relazioni di controllo, i documenti riguardanti la domanda, l'esame, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e le procedure di gara e di aggiudicazione nonché le relazioni sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati) e forniscono le informazioni precisate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato. Il sistema contabile consente l'identificazione sia dei beneficiari sia degli altri organismi coinvolti e</p>	

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	<p>la giustificazione del pagamento.</p> <p>5.2 L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.</p> <p>5.3 Sono in atto procedure che assicurano che tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.</p>	
<p>Articolo 72, lettera d), articolo 112, paragrafo 3, articolo 122, paragrafo 3, articolo 125, paragrafo 2, lettere a), d) e e), paragrafo 4, lettera d) e paragrafo 8, articolo 140 del RDC</p>	<p>RC 6) Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>6.1 Esistenza di un sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione di cui all'allegato III del regolamento delegato, compresi dati relativi a indicatori, risultati e dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del RDC. Per le operazioni sostenute dal FSE, dovranno essere compresi i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori ove richiesto dal FSE.</p> <p>6.2 Sono in atto adeguate procedure per consentire l'aggregazione dei dati laddove necessaria ai fini della valutazione, degli audit nonché per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, delle sintesi annuali, della relazione di attuazione annuale e della relazione di attuazione finale, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.</p> <p>6.3 Sono in atto procedure adeguate per garantire: a) la sicurezza e la gestione di questo sistema informatizzato, l'integrità dei dati tenuto conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei dati e dei documenti, segnatamente a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 8, e dell'articolo 140 del RDC; e (b) la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>	
<p>Articolo 72, lettera h), articolo 122, paragrafo 2, articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del RDC</p>	<p>RC 7) Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>7.1 Prima di avviare l'attuazione dei programmi, l'AdG svolge un'analisi dei rischi di frode valutando la probabilità e l'impatto dei rischi di frode pertinenti ai processi principali dell'attuazione dei programmi. La valutazione dei rischi di frode dovrebbe, idealmente, essere condotta ogni anno, oppure ogni due anni, in base ai livelli di rischio. I risultati della valutazione dovranno essere approvati dai dirigenti dell'AdG.</p> <p>7.2 Le misure antifrode sono strutturate attorno ai quattro elementi chiave del ciclo della lotta antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione.</p> <p>7.3 Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, mirate alle situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio di frode residuo ad un livello accettabile (ad esempio dichiarazione di principi, codice di condotta, linea adottata nelle comunicazioni dall'alto, assegnazioni dei compiti, azioni formative e di sensibilizzazione, analisi dei dati e costante consapevolezza dei segnali di allarme e degli indicatori di frode).</p> <p>7.4 Esistono adeguate misure di rilevamento dei punti critici ("cartellini rossi") che sono attuate in maniera efficace.</p> <p>7.5 Sono in atto misure adeguate che assicurano, per il caso in cui venga individuato un caso di sospetta frode, dei meccanismi chiari sia per il reporting di casi sospetti di frode sia di carenze nei controlli, in modo tale da garantire un sufficiente coordinamento con l'AdA, le autorità investigative competenti dello Stato membro, la Commissione e l'OLAF.</p> <p>7.6 Sono in atto processi adeguati per dare seguito a eventuali casi sospetti di frode e ai relativi recuperi dei fondi dell'UE che sono stati spesi in maniera fraudolenta.</p> <p>7.7 Esistono procedure di follow-up che consentono di esaminare eventuali processi, procedure o controlli connessi alla frode potenziale o effettiva e di utilizzare i dati così ottenuti ai fini del successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.</p>	
<p>Articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del RDC</p>	<p>RC 8) Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>8.1 Per la preparazione del resoconto annuale, sono in atto procedure adeguate per: a) riesaminare opportunamente e dare seguito ai risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti ciascun programma, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG o eseguite per conto di quest'ultima dagli OI, le attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione e le attività di</p>	

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	<p>audit dell'UE; b) analizzare la natura e la portata degli errori e delle debolezze individuate nei sistemi e garantire che sia dato seguito a tali carenze (azioni correttive intraprese o programmate); c) attuare azioni preventive e correttive qualora siano individuati errori sistemici.</p> <p>8.2 La dichiarazione di gestione dovrà essere basata sul resoconto annuale e dovrà essere elaborata secondo il modello stabilito nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione.</p> <p>8.3 L'attività di preparazione del resoconto annuale e della dichiarazione di gestione dovrà essere opportunamente documentata.</p> <p>8.4 Il resoconto annuale e la dichiarazione di gestione nonché le informazioni di supporto e i documenti giustificativi sono messi a disposizione dell'AdA in tempo utile per consentirle di svolgere la sua valutazione. A tal fine è stabilito un adeguato calendario interno.</p>	
	Autorità di certificazione/organismo intermedio	
<p>Articolo 72, lettere a), b) e e), articolo 123, paragrafi 2 e 6, articolo 126 del RDC</p>	RC 9) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>9.1. Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdC agli OI.</p> <p>9.2. Adeguato numero di risorse competenti impiegate ai vari livelli e per le diverse funzioni in seno all'AdC, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.</p> <p>9.3. Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno all'organizzazione dell'AdC, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdC e altre autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo (l'AdG e/or i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).</p> <p>9.4. Procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdC e agli OI, comprese procedure di rilevamento e monitoraggio delle irregolarità (irregolarità segnalate dagli OI o rilevate dall'AdC) e per il recupero di importi pagati indebitamente.</p> <p>9.5 Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e controllare efficacemente l'esecuzione dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, analisi periodica dei risultati comunicati dall'OI compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).</p> <p>9.6 Un sistema per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario.</p>	
<p>Articolo 126, lettere a), e) e f), del RDC</p>	RC 10) Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>10.1. Procedure adeguate, ove opportuno, per garantire che l'AdC riceva e prenda in considerazione informazioni adeguate trasmesse dall'AdG e/o dai relativi OI in merito alle verifiche di gestione di primo livello svolte, nonché i risultati delle attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione. [Cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>10.2. Definizione dettagliata dei controlli, delle responsabilità e del flusso di lavoro in relazione al processo di certificazione.</p>	
<p>Articolo 126, lettere d) e g), del RDC</p>	RC 11) Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>11.1. È mantenuta una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate alla Commissione.</p> <p>11.2. Sono in atto procedure adeguate per mantenere una contabilità informatizzata completa e accurata delle spese presentate ai fini della certificazione dall'AdG, compreso il corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.</p> <p>11.3. Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG/dagli OI.</p>	
<p>Articolo 72, lettera h), articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del RDC</p>	RC 12) Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>12.1. Sono in atto procedure adeguate ed efficaci per conservare documenti completi e accurati che comprovino gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e i recuperi effettuati a norma dell'articolo 72, lettera h), e dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), del RDC, e che dimostrino che gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono agli importi iscritti nei sistemi contabili.</p> <p>12.2 Sono mantenute adeguate registrazioni contabili per comprovare che le spese sono state escluse dai conti in conformità all'articolo 137,</p>	

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettono nei conti del periodo contabile in questione.	
Articolo 72, lettera h); articolo 126, lettere b), c) e h); articolo 137 del RDC	RC 13) Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti	
Criteri di valutazione	<p>13.1. Sono in atto adeguate procedure per preparare i bilanci e certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e per assicurare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma.</p> <p>13.2. Esistono procedure adeguate per garantire che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nell'esercizio contabile previa rettifica di eventuali errori materiali e detrazione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso gli audit e le verifiche di gestione e ritirati o recuperati nell'esercizio contabile in questione, e previo ritiro temporaneo di qualsiasi spesa di cui si stia valutando l'ammissibilità al momento della preparazione dei bilanci. I conti devono riflettere anche le rettifiche di errori materiali.</p> <p>13.3. Esistono procedure adeguate per garantire che gli importi recuperati, da recuperare, ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e non recuperabili si riflettano opportunamente nei conti. La procedura dovrebbe garantire la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti prima della chiusura del programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.</p> <p>13.4. I conti sono messi, in tempo utile, a disposizione dell'AdG a titolo informativo e dell'AdA ai fini della sua valutazione. A tal fine è predisposto un adeguato calendario interno.</p> <p>13.5 Esistono procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva dei conti alla Commissione, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.</p>	
	Autorità di audit	
Articolo 72, lettere a), b) e e), articolo 123, paragrafi 4 e 5, del RDC	RC 14) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti	
Criteri di valutazione	<p>14.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni conformemente alla strategia di audit (organigramma, risorse previste, qualifiche ed esperienza richieste, requisiti in materia di formazione ecc.), compresa l'esistenza di un accordo formale che definisca con chiarezza eventuali compiti svolti da altri organismi di audit sotto la supervisione dell'AdA.</p> <p>14.2 Presenza del personale necessario, dotato delle competenze richieste per garantire il rispetto di tutte le norme, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.</p> <p>14.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni tra l'AdA (e altri eventuali organismi di audit) e altri organismi coinvolti nel SiGeCo (l'AdG, l'AdC e i rispettivi OI) e al principio dell'indipendenza dell'AdA e degli altri organismi di audit, enunciati rispettivamente all'articolo 72, lettere a) e b), e all'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del RDC (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione relativi alla procedura di designazione e alla strategia di audit).</p> <p>14.4 Procedure e manuali completi e adeguati basati su standard di audit internazionalmente riconosciuti, compresi un esame interno della qualità e, se del caso, procedure atte a monitorare e sorvegliare l'efficacia nell'esecuzione dei compiti delegati a un altro organismo o ad altri organismi di audit sulla base di adeguati meccanismi di reporting.</p>	
Articolo 72, lettera f), articolo 127, paragrafo 1, del RDC	RC 15) Adeguati audit di sistema	
Criteri di valutazione	<p>15.1 Gli audit di sistema sono svolti in conformità dell'ultima versione aggiornata della strategia di audit e si basano su una metodologia di audit descritta con chiarezza che comprende un'appropriata analisi dei rischi e tiene conto dei principi di audit internazionalmente riconosciuti.</p> <p>15.2 L'ambito dell'audit corrisponde ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo degli organismi pertinenti (AdG, AdC e OI). L'attività di audit, tra l'altro, è volta a verificare che le autorità pertinenti garantiscano adeguatamente la conformità alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione, nonché l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori di produzione e di risultato e ai progressi del programma nel raggiungimento dei suoi obiettivi.</p>	

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
	<p>15.3 Tutte le fasi degli audit di sistema sono adeguatamente documentate. Esistono liste di controllo complete e adeguate che riguardano le verifiche svolte su tutti i requisiti chiave dei sistemi di gestione e controllo.</p> <p>15.4 Esistono procedure efficaci per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive risultanti dalle relazioni di audit.</p> <p>15.5 Sono presenti elementi probatori sufficienti per poter verificare il grado di affidabilità ottenuto dagli audit di sistema.</p>	
<p>Articolo 72, lettera f), articolo 127 del RDC, articoli 27 e 28 del regolamento delegato</p>	<p>RC 16) Adeguati Audit delle operazioni</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>16.1 Esiste una descrizione della metodologia approvata per la selezione delle operazioni, che comprende il metodo di campionamento, l'unità di campionamento, i parametri di campionamento, i risultati e il livello di confidenza ottenuto dagli audit di sistema (oppure, ad uno stadio iniziale, dall'attività inerente al processo di designazione), compresa la soglia di rilevanza programmata, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del RDC e all'articolo 28 del regolamento delegato (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione in materia di campionamento).</p> <p>16.2 Gli audit delle operazioni tengono conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti e sono svolti in conformità alla strategia di audit.</p> <p>16.3 Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando almeno gli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato, ovvero che: [cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>16.4 Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica in loco della realizzazione materiale dell'operazione.</p> <p>16.5 Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.</p> <p>16.6 In particolare tutte le fasi degli audit delle operazioni dovranno essere opportunamente documentate in documenti di lavoro (comprese liste di controllo) che comprovino la specifica attività di audit svolta, le relazioni di audit presentate e le conclusioni tratte da tale attività.</p> <p>16.7. A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato, qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.</p> <p>16.8 Esistono procedure efficaci per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive scaturenti dagli audit relativi alle operazioni.</p>	
<p>Articolo 127, paragrafo 7, del RDC, articolo 29 del regolamento delegato, articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario</p>	<p>RC 17) Adeguati Audit dei conti</p>	
<p>Criteria di valutazione</p>	<p>17.1 Gli audit dei conti sono svolti dall'AdA in conformità all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione in materia di audit dei conti) ed alla strategia di audit del programma, e mirano a valutare i requisiti chiave relativi all'AdC.</p> <p>17.2 Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscano un quadro fedele, l'AdA verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del RDC siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'AdC è tenuta a presentarle, l'AdA verifica, che: [cfr. il prosieguo del testo dell'allegato I del presente documento orientativo]</p> <p>17.3 Gli audit relativi ai conti si basano sugli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. In particolare tutte le fasi degli audit dei conti dovranno essere opportunamente documentate in documenti di lavoro (comprese liste di controllo) che dimostrino la specifica attività di audit svolta (nel corso degli audit relativi ai sistemi e alle operazioni e degli ulteriori controlli finali sui conti presentati dalla AdC all'AdA), le relazioni di audit presentate e le conclusioni tratte da tali attività.</p> <p>17.4 Esistono procedure di audit efficaci, a livello dell'AdA, per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive risultanti dagli audit dei conti, compresa la verifica che le rettifiche finanziarie si riflettano nei conti (nell'ambito del seguito dato ai risultati</p>	

Rinvio agli articoli del RDC, del regolamento delegato e del regolamento finanziario	REQUISITI CHIAVE (RC) e CRITERI DI VALUTAZIONE (CV)	CATEGORIE DI VALUTAZIONE ⁶
Articolo 127, paragrafo 5, del RDC, articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario	degli audit relativi alle operazioni). RC 18) Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione del rapporto annuale di controllo	
Criteri di valutazione	18.1 L'AdA attua procedure volte a garantire che il RAC e il parere di audit siano affidabili, riflettano le conclusioni tratte dagli audit relativi ai sistemi, alle operazioni e ai conti e ricalchino i modelli stabiliti nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione (cfr. inoltre gli orientamenti della Commissione relativi al RAC e al parere di audit).	
	18.2 L'AdA attua procedure volte a garantire che il RAC ed il parere di audit siano presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.	
	18.3 Tutti gli errori rilevati sono opportunamente segnalati ed analizzati ai fini della determinazione del tasso di errore e ai fini del parere di audit.	
	18.4 Ove il tasso di errore previsto totale superi la soglia di rilevanza, l'AdA ne analizza l'impatto e formula raccomandazioni per garantire l'adozione di misure correttive al fine di ottenere un tasso di errore residuo totale accettabile.	
	18.5 Il RAC e il parere di audit dovranno riguardare tutti gli Stati membri interessati dai programmi finanziati nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea.	

Preparato da:
Esaminato da:

Data:
Data:

ALLEGATO III: CONCLUSIONE GENERALE PER SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Autorità dello Stato membro	Valutazione per autorità (categorie da 1 a 4)	Fattori attenuanti/ controlli compensativi con un'incidenza diretta sulla valutazione condotta al livello del sistema	Rischio residuo per la regolarità⁸	Conclusione generale per sistema (categorie da 1 a 4)
Autorità di gestione				
Autorità di certificazione				
Autorità di audit				
<p>Preparato da: _____ Data: _____</p> <p>Esaminato da: _____ Data: _____</p>				

⁸ Molto basso, basso, medio, alto.

ALLEGATO IV: TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I REQUISITI FONDAMENTALI E I CRITERI DI DESIGNAZIONE

Organismo	RC/CV	Criteria di designazione correlati (allegato XIII del RDC)
AdG	RC1	
AdG	1.1	1. (i) / 1. (ii)
AdG	1.2	1. (iv)
AdG	1.3	1. (i)
AdG	1.4	1. (ii) / 3. A.
AdG	1.5	1. (ii)
AdG	1.6	
AdG	RC 2	
AdG	2.1	3. A (i)
AdG	2.2	3. A (i)
AdG	2.3	3. A (i)
AdG	2.4	3. A (i)
AdG	2.5	3. A (i)
AdG	RC 3	
AdG	3.1	3.A.(v) / 3.A.(ix)
AdG	3.2	3.A.(ix)
AdG	3.3	3.A.(ix)
AdG	RC 4	
AdG	4.1	3. A. (ii) e (iii)
AdG	4.2	3. A. (ii)
AdG	4.3	3. A. (i) / 3.A.(ii) / 3. A. (iii) / 3.A.(v)
AdG	4.4	3.A.(ii) / 3. A. (vii)
AdG	4.5	3.A.(ii) / 3. B. (iv) / 4.B.
AdG	RC 5	
AdG	5.1	3.A.(iv) / 3.A.(vii)
AdG	5.2	3.A.(iv) / 3.A(vii)
AdG	5.3	3.A (vii)
AdG	RC 6	
AdG	6.1	3.A (iv) e 4 . A (i) / e (ii)
AdG	6.2	3.A (iv) e (vii) e 4 . A (i) / e (ii)
AdG	6.3	3.A (iv)
AdG	RC 7	
AdG	7.1	3. A. (vi)
AdG	7.2	3. A. (vi)
AdG	7.3	3. A. (vi)
AdG	7.4	3. A. (vi)
AdG	7.5	3. A. (vi)

<i>Organismo</i>	<i>RC/CV</i>	<i>Criteria di designazione correlati (allegato XIII del RDC)</i>
AdG	7.6	3. A. (vi)
AdG	7.7	3. A. (vi)
AdG	RC 8	
AdG	8.1	3. A (viii)
AdG	8.2	3. A (viii)
AdG	8.3	3. A (viii)
AdG	8.4	3. A (viii)
AdC	RC 9	
AdC	9.1	1. (i) / 1. (ii)
AdC	9.2	1. (iv)
AdC	9.3	1. (i)
AdC	9.4	1. (ii) / 3. B.
AdC	9.5	1.(ii)
AdC	9.6	
AdC	RC 10	
AdC	10.1	3.B.(iv) / 4.B.
AdC	10.2	1. (ii) / 3 / B. (i)
AdC	RC 11	
AdC	11.1	3.B. (iii)
AdC	11.2	3.B. (iii)
AdC	11.3	3.B. (iii)
AdC	RC 12	
	12.1.	3.B. (iii)
	12.2	3.B. (iii)
AdC	RC 13	
AdC	13.1	3.B. (ii)
AdC	13.2	3.B. (i) / 3.B.(ii)
AdC	13.3	3.B. (ii)
AdC	13.4	3.B. (ii)
AdC	13.5	3.B. (ii)
AdA	RC 14	n.d.
AdA	RC 15	n.d.
AdA	RC 16	n.d.
AdA	RC 17	n.d.
AdA	RC 18	n.d.